

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN SOSTI
Via Orto Sacramento, 5 - Tel./Fax 0981.691008 - C.F.
92011860787 - C.M CSIC814004
Mail: csic814004@istruzione.it - PEC:
csic814004@pec.istruzione.it - Cod. Univoco UF0165

AVVISO DI CONVOCAZIONE A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA

OGGETTO: Elezioni per la nomina del RLS (Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza).

Si comunica che, in virtù di quanto previsto dalle normative sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è convocata, in data 28-03-2019 alle ore 14.30 un'assemblea generale per procedere alla elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell'art 47 del D.Lgs. 81/2008.

L'assemblea si svolgerà presso la scuola primaria di San Sosti ed il seggio di voto resterà aperto dalle ore 15.30 alle ore 16.30.

Si ritiene opportuno sensibilizzare tutti i dipendenti sull'importanza di individuare la figura del RLS, in linea con l'art. 47 del D.Lgs. 81/08.

Le elezioni si svolgeranno a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto. Risulterà eletto il dipendente che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi.

Si comunica che il collaboratore scolastico Salvatore Perri ha dato la propria disponibilità a ricoprire tale ruolo in quanto già formato, ma altri candidati possono dare la loro disponibilità entro sabato 16 marzo 2019 con comunicazione alle RSU dell'Istituto.

Per maggiori informazioni sulla modalità di voto, sui compiti del RLS, ecc. si allega un estratto del D.Lgs 81/08, vi preghiamo di prenderne visione.

ALLEGATO: NOMINA DEL RLS - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

L'art. 47 del D.Lgs. 81/08 prevede l'elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, scelto fra i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

Gli accordi sindacali di riferimento definiscono che:

- Potranno partecipare all'elezione ed esprimere la propria preferenza tutti coloro che sono iscritti a libromatricola.
- Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione lavoro.
- Ogni lavoratore potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari ad un terzo del numero dei Rappresentanti da eleggere.
- Prima dell'elezione i lavoratori in servizio devono nominare al loro interno il segretario del seggio elettorale, il quale dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale dell'elezione.
- L'elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto.
- La Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza dura in carica 3 anni, nel caso di dimissioni, sarà sostituito dal primo dei non eletti.
- L'esito delle votazioni deve essere successivamente comunicato a tutti i lavoratori.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dovrà partecipare ad uno specifico corso di formazione della durata di 32 ore.

Per quanto concerne le attribuzioni del rappresentante si fa riferimento all'art. 50 del D.lgs. 81/08.

Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

- a) Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al Servizio di Prevenzione, alla attività di Prevenzione Incendi, al Primo Soccorso, alla Evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico Competente;
- d) È consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- e) Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

- g) Riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
 - h) Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - i) Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
 - l) Partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - m) Fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
 - n) Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 - o) Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Data, 11-03-2019

Le RSU
Francesca Antonella Nè
Gaetano Di Giannì